

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO

PRESIDENTE REL.

DOTT. ALESSIA BUSATO

GIUDICE

DOTT. ANGELICA CASTELLANI

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2016 promossa da

[REDACTED]
attore, con gli avv.ti [REDACTED]

e

[REDACTED] S.P.A.

convenuta, con l'avv. Giuseppe Amato

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del [REDACTED] e perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La causa è stata promossa da [REDACTED], che, con citazione notificata in data [REDACTED], ha convenuto in giudizio [REDACTED] s.p.a. (da ora, per brevità, [REDACTED]) per ottenere l'annullamento (per vizio della convocazione o, in subordine, perché adottata col voto decisivo di soci in conflitto di interessi) della delibera assembleare in data [REDACTED], con la quale l'assemblea di [REDACTED] aveva deliberato di [REDACTED]



voto favorevole dei soci [REDACTED] e con l'astensione del socio [REDACTED] (rappresentato per delega)".

[REDACTED] si costituiva in giudizio contestando sotto vari profili le domande attrici; eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità delle domande in presenza di clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale (art. [REDACTED]); nel merito, evidenziava che la delibera impugnata era stata, nel frattempo, sostituita con delibera in data [REDACTED], con conseguente cessazione della materia del contendere; contestava, in ogni caso, la sussistenza del preteso conflitto d'interessi e concludeva per il rigetto di "tutte le domande attoree in quanto inammissibili, improcedibili o come meglio per carenza di interesse ad agire dichiarando la cessazione della materia del contendere, o comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni gradatamente esposte".

Nel corso dell'istruzione, parte attrice dichiarava la propria disponibilità a rinunciare alla domanda proposta, con compensazione integrale delle spese di lite; la proposta non veniva tuttavia accettata dalla parte convenuta e la causa, istruita documentalmente, veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 25.10.2018 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E' preliminare l'esame dell'eccezione di improponibilità delle domande in presenza di clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.
2. L'art. [REDACTED] dello statuto sociale affida alla cognizione arbitrale "qualsiasi controversia [che] dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché da o contro amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero".

La clausola ricomprende pertanto, all'evidenza, nel proprio ambito soggettivo ed oggettivo la presente controversia, proposta dal socio [REDACTED] per ottenere l'annullamento di una delibera assembleare che assume viziata perché adottata da un'assemblea convocata irrualmente e, in ogni caso, col voto decisivo dei soci [REDACTED] in conflitto di interessi.

La clausola appare poi valida, attribuendo la nomina dei tre arbitri al "Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società"

3. Come precisato di recente dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 27736/2018) "attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative



all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri" (sulla possibilità, sul piano generale, di compromettere in arbitri le impugnazioni di delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili: Cass. 17283/2015, secondo cui "le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. [...]"

Considerazioni di tenore analogo valgono poi quanto all'impugnazione della delibera per (preteso) conflitto di interessi, rientrando anche tale censura, all'evidenza, nell'alveo dei diritti disponibili.

4. Il secondo comma dell'art. [REDACTED] dello statuto prevede che "gli arbitri decideranno in via irrituale e secondo equità".

Rilevata pertanto la natura irrituale dell'arbitrato previsto dall'art. [REDACTED] dello statuto di [REDACTED], va dichiarata l'improponibilità della domanda attrice, da proporsi avanti agli arbitri irrituali.

5. Ricorrono i presupposti per compensare per intero fra le parti le spese del presente giudizio; il più recente orientamento giurisprudenziale - sopra richiamato -, cui il tribunale ritiene di aderire, risulta in contrasto con alcune - più risalenti - pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. 999/1965 e, soprattutto, 1148/2004, secondo cui "non può essere oggetto di compromesso la controversia riguardante l'impugnazione della delibera assembleare di un consorzio di urbanizzazione o di manutenzione per omessa convocazione del socio impugnante, atteso che oggetto del giudizio non è il diritto - disponibile - di partecipare all'assemblea (in concreto non sorto a causa dell'omessa convocazione), bensì la carenza di un requisito procedimentale - la convocazione, appunto, di tutti i soci - indispensabile per la formazione dell'assemblea e della deliberazione assembleare, e dunque un diritto indisponibile"), con conseguente, oggettiva incertezza della questione trattata.

Si aggiunga il sicuro difetto di tempestiva convocazione dell'assemblea che ha adottato la delibera impugnata (sostituita solo in data successiva all'introduzione del presente giudizio).

P.Q.M.



pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara improponibili le domande attrici e compensa per intero fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Brescia, il 18.1.2019.

Il presidente estensore
dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

